



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA A2 - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, CENTR. ACQUISTI, ASSICURAZIONI
E CONTR. DI GESTIONE

Servizio: Servizio Tributi

Ufficio: Ufficio Tributi

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta pubblica Delibera n. **162** del **16/12/2024**

**OGGETTO: AREA A2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
APPROVAZIONE PROSPETTO ALIQUOTE IMU PER L'ANNO
D'IMPOSTA 2025 – ABROGAZIONE ART.11 DEL REGOLAMENTO IMU**

Alle ore 9:54 i Consiglieri comunali presenti e assenti per il voto sono:

Nome	Presente	Nome	Presente
NUTI GIANNI	Presente	PROMENT FRANCO	Presente
BORRE JOSETTE	Presente	FAVRE ROBERTO	Presente
SARTORE LORIS	Presente	ROSSET GIULIANA	Presente
FORCELLATI CLOTILDE	Presente	COMETTO CORRADO	Presente
LAZZAROTTO CECILIA	Assente	VARISELLA PIETRO	Assente
TONINO LUCA	Presente	GIRARDINI GIOVANNI	Assente
TEDESCO SAMUELE	Presente	BALBIS ROBERTA CARLA	Assente
CREA ANTONIO	Presente	BACCINI ELEONORA	Presente
BURGAY SARAH	Presente	DATTOLA CRISTINA	Presente
MASSA GABRIELLA	Presente	TOGNI SERGIO ROBERTO	Presente
TRIPODI PAOLO	Presente	GIORDANO BRUNO	Presente
FOTI DIEGO	Presente	SPIRLI SYLVIE	Presente
BOCCAZZI LUCIANO	Presente	LAURENCET PAOLO ATTILIO	Assente
SAPINET ALINA	Assente	FAVRE RENATO	Presente
BROGLIO DOMENICO	Presente		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, **Luca Tonino**.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, **Stefania Magro**.



Illustra la proposta il consigliere Tripodi.

Prende la parola per la dichiarazione di voto favorevole la consigliera Spirli.

Al termine delle richieste d'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la normativa di riferimento dell'IMU è stata riscritta dalla legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 all'articolo 1, commi da 739 a 783, ed è entrata in vigore dall'anno d'imposta 2020 in coincidenza con l'abrogazione dell'IMU e della TASI quali componenti tributarie dell'imposta unica comunale (IUC);
- in particolare, ai commi da 748 a 755 sono stabilite le aliquote di base della nuova IMU, che hanno accorpato la TASI ed è precisata la forbice di possibili variazioni delle aliquote da parte dei Comuni in aumento o in diminuzione;
- in questi anni, sono rimaste sostanzialmente invariate le aliquote deliberate dal Comune di Aosta corrispondenti alla semplice sommatoria delle aliquote IMU e TASI previgenti eccetto l'introduzione di alcune aliquote agevolate determinate da situazioni emergenziali quali l'epidemiologia da COVID-19 e l'aumento considerevole di profughi di guerra;
- in conseguenza della riformulata disciplina dell'IMU, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 luglio 2020 è stato necessario sostituire il previgente regolamento di applicazione dell'Imposta;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184/2022 sono state approvate le aliquote 2023, poi confermate anche per l'anno 2024;
- ai sensi del comma 756 della citata Legge 160/2019, già a decorrere dall'anno 2021, a seguito di intervento di apposito decreto, la potestà del Comune di diversificare le



aliquote dell'IMU doveva essere limitata esclusivamente a fattispecie puntualmente individuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze continuando ad applicarsi i margini di scelta dettati dai commi da 748 a 755;

- ai sensi del successivo comma 757, sempre a seguito dell'intervento del decreto attuativo di individuazione delle fattispecie di diversificazione delle aliquote è necessaria l'elaborazione, tramite il "Portale del federalismo fiscale", di un Prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera, che priva di esso è inidonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, anche nel caso in cui i Comuni non diversificano le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della Legge 160/2019;
- il decreto attuativo delle citate disposizioni normative, è intervenuto lo scorso 7 luglio 2023 ai fini della determinazione delle aliquote per l'anno 2024 tuttavia, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni nella fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto è stato prorogato per mezzo dell'art. 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023 n. 170 con decorrenza dall'anno d'imposta 2025;
- l'articolo 2 dell'intervenuto decreto attuativo del 7 luglio 2023, al primo comma, individua le seguenti sei fattispecie principali di diversificazione delle aliquote, che il Comune deve obbligatoriamente indicare nel Prospetto:
 - a) abitazione principale di categoria A1-A8-A9
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale
 - c) fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
 - d) terreni agricoli
 - e) aree fabbricabili
 - f) altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)



e, al secondo comma, consente al Comune la facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno delle fattispecie di cui alle lettere c) d) e) f) esclusivamente con riferimento alle condizioni indicate nell'allegato A, parte integrante del decreto e, in ogni caso, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

- proprio riguardo a quest'ultime citate ulteriori differenziazioni, ad integrazione del decreto 7 luglio 2023, è intervenuto il decreto 6 settembre 2024 con la riapprovazione dell'allegato A in sostituzione del precedente al fine di tenere conto delle esigenze di modifica e integrazione intervenute a seguito di confronto del Ministero con i Comuni;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato dello scorso 31 ottobre ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile indicare le aliquote per le sei fattispecie principali obbligatorie ed eventualmente individuare le ulteriori fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU rispetto alle fattispecie principali, nonché per elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

dato atto che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), a norma del quale: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) fissa il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;



- ai sensi dell'articolo 1 comma 767 della legge 160/2019 condizione di efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l'anno di riferimento è la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 del D.M. 7 luglio 2023, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga al terzo periodo del comma 767, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità e termini di pubblicazione in esso stabilite, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 e le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente;

considerato che:

- l'Amministrazione comunale intende mantenere invariato, per quanto possibile, il quadro delle aliquote previgenti;
- nell'ambito delle sei categorie principali per cui è possibile diversificare le aliquote, che occorre obbligatoriamente indicare nel Prospetto, sono state esaminate le ulteriori possibili fattispecie di differenziazione delle aliquote per l'anno 2025 rispetto alle fattispecie principali in base alle opzioni consentite e dettagliate nell'allegato A del decreto del 6 settembre scorso attuativo della disposizione di cui al comma 756 della Legge 160/2019;
- l'attuale ulteriore diversificazione delle aliquote vigenti per il Comune di Aosta riguarda la sola fattispecie principale denominata "altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)";
- nell'ambito degli "altri fabbricati" rientra la tipologia immobile "abitazione a disposizione" per la quale in fase di compilazione del Prospetto occorre precisarne la



definizione, che deve includere necessariamente le “abitazioni non locate e non concesse in comodato”;

- la definizione di “abitazione a disposizione” di cui al Prospetto diverge dalla definizione di cui all’art. 11 del regolamento IMU del Comune di Aosta che pertanto dovrà essere abrogato ai sensi di quanto previsto al comma 764, art. 1, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che, in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’IMU, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- non possono essere riproposte le eccezioni alla generica definizione di “abitazione a disposizione” di cui all’articolo 11, secondo comma, del regolamento comunale dell’IMU salvo la possibilità di applicare un’aliquota specifica per i parenti entro il terzo grado;
- al fine di mantenere, nell’ambito della locazione, l’agevolazione per i proprietari che locano a soggetti in emergenza abitativa è stata creata una apposita fattispecie all’interno del Prospetto la cui disciplina è già definita dalla legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3;
- per le locazioni brevi, l’Amministrazione comunale intende applicare l’aliquota ordinaria come per le strutture ricettive per equipararne il trattamento impositivo in coerenza con quanto disciplinato dall’imposta di soggiorno, a condizione che la locazione si protragga per più della metà dei giorni di cui il mese è composto nel rispetto dei presupposti impositivi di cui al comma 761 della Legge 160/2019;
- l’Amministrazione comunale intende anche applicare un’aliquota agevolata ai proprietari di negozi al dettaglio e laboratori per arti e mestieri che ne siano nel contempo utilizzatori;

La delibera è stata esaminata il 10.12.2024 dalla 4^a commissione consiliare, la quale si è espressa con 6 voti favorevoli; è stato nominato relatore unico il consigliere Tripodi;



Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 22 voti favorevoli e 1 astenuto (consigliere Giordano) su 23 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE le aliquote IMU per l'anno 2025** come da allegato Prospetto delle aliquote generato dall'applicazione presente nel Portale del federalismo fiscale e parte integrante della presente deliberazione;
2. **DI ABROGARE con decorrenza dall'anno d'imposta 2025** l'articolo 11 delle vigenti norme regolamentari per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Aosta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66/2020;
3. **DI TRASMETTERE** ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 al Dipartimento delle finanze gli estremi della presente deliberazione, il Prospetto precedentemente salvato in formato PDF nel Portale del Federalismo fiscale e il testo aggiornato del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;
4. **DI DARE ATTO** che le aliquote e il regolamento hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE:

Luca Tonino
Stefania Magro

(Documento firmato digitalmente)